

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttive (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Introduzione

In data 11 dicembre 2025 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea ("Decreto").

Qualche mese dopo la scadenza del termine ultimo per l'attuazione, fissato al 20 maggio 2025, l'Italia ha recepito la Direttiva, che prevede *"norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione"*, onde garantire l'applicazione effettiva e uniforme delle stesse.

Tale Decreto segna un punto di svolta nel contrasto alla violazione ed elusione delle misure restrittive dell'Unione europea, introducendo **nuove fattispecie criminose**, fino ad ora sanzionate solo in via amministrativa (in particolare ai sensi del Decreto legislativo n. 109/2007) e prevedendo un significativo **inasprimento delle sanzioni** di natura penale già previste nei confronti delle persone fisiche dal Decreto legislativo n. 221/2017 (che verranno abrogate dal medesimo Decreto), concernente le ipotesi di violazione delle sanzioni settoriali imposte dall'Unione.

Una delle novità più significative è rappresentata dall'inserimento dei *"reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea"* tra i reati presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti** di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 ("Decreto 231") e l'**introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo della sanzione pecuniaria**, parametrato al fatturato globale dell'ente.

Per ogni richiesta di approfondimento o di chiarimento, si prega di contattare il proprio Professionista di riferimento all'interno di Chiomenti oppure i Professionisti indicati in calce al presente *Newsalert*.

I Nuovi delitti in materia di violazioni delle misure restrittive

Il Decreto apporta significative modifiche al codice penale introducendo all'interno del Libro II, al Titolo I, il Capo I-bis, dedicato ai "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*". All'interno di tale Capo sono inserite quattro **nuove fattispecie**, di natura dolosa e colposa, di cui agli artt. da 275-bis c.p. a 275-quinquies c.p.

In particolare:

- ai sensi dell'**art. 275-bis c.p.** (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*) vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro:
 - la **messa a disposizione** diretta e indiretta di **fondi o risorse economiche** a persone fisiche o giuridiche sanzionate, nonché il mancato congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti a persone fisiche o giuridiche sanzionate;
 - la conclusione, a qualsiasi titolo, di **operazioni economiche, commerciali o finanziarie** in violazione delle *sanctions*. Sono espressamente ricompresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione;
 - l'**importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito, trasporto** o la prestazione di servizi di **intermediazione** in relazione a prodotti in violazione delle misure restrittive unionali e la prestazione della relativa assistenza tecnica;
 - la **prestazione di servizi**, compresi quelli finanziari, in violazione delle misure restrittive;
 - l'**elusione (o circumvention)** delle misure restrittive dell'Unione europea, in particolare mediante
 - a) "*l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati*";
 - b) "*la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento*" (art. 275-bis c.p., co. 2, c.p.)

L'art. 275-bis c.p. prevede tuttavia una **soglia di punibilità**: salvo si tratti di prodotti a duplice uso o inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, se i fondi, le risorse economiche, i prodotti o i servizi interessati sono di valore inferiore a 10.000 euro, nei confronti dell'autore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 15.000 euro e 90.000 euro;

- la violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (es. l'omessa segnalazione alle Autorità di fondi detenuti da persone o entità sanzionate) è punibile, ai sensi dell'**art. 275-ter c.p.**, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro;

- l'art. 275-*quater* c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività) prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 25.000 euro a 150.000 euro per le ipotesi di svolgimento di operazioni o transazioni in difformità dagli obblighi prescritti nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Tra queste si annoverano le licenze rilasciate dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) in relazione alle attività di *import/export*;
- infine, l'art. 275-*quinquies* c.p. (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea) prevede una peculiare **fattispecie colposa** che rileva nelle sole ipotesi di **colpa grave** nell'ambito della vendita, esportazione, importazione effettuate in violazione delle misure restrittive unionali di prodotti a duplice uso di cui al Reg. (UE) 821/2001 o di beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari. In tali ipotesi, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Diverse **circostanze aggravanti e attenuanti speciali** sono elencate agli artt. 275-*sexies* c.p. e 275-*septies* c.p. Tra le prime si segnalano, in particolare (i) la commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria e (ii) la distruzione o soppressione da parte dell'autore del reato di un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Costituisce invece circostanza attenuante l'essersi "*efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche*". Tale circostanza a effetto speciale determina una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 275-*octies* c.p., in materia di **confisca obbligatoria**, nel caso di condanna per uno dei delitti summenzionati "*è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato*". È ammessa la confisca per equivalente.

Si segnala, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, volta a estendere le tutele spettanti al *whistleblower* anche al segnalatore di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

II Modifiche al D. Lgs. 231/2001 e impatto per le imprese

Come anticipato, il Decreto avrà anche importanti impatti in relazione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto 231.

In primo luogo, il Decreto interviene sul **catalogo dei reati-presupposto**, introducendo nel corpo del Decreto 231 l'art. 25-*octies.2*, rubricato "*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea*". Questa aggiunta estende ulteriormente l'ambito di rilevanza penale per gli enti, includendo i delitti collegati al rispetto del regime sanzionatorio adottato dall'Unione europea, già richiamati in precedenza.

È comunque utile ricordare che anche rispetto a queste nuove ipotesi delittuose continuano ad applicarsi i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto 231. L'ente, infatti, risponde automaticamente per la commissione del reato da parte

dei propri apicali o dipendenti solo quando le condotte siano state realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente e quando può essere riscontrata l'omessa adozione o inefficace attuazione dei modelli e dei presidi di prevenzione idonei.

Alla luce dell'ampliamento del catalogo, **sarà dunque necessario per gli enti collettivi, e specialmente per le società commerciali, procedere a una rivalutazione del proprio profilo di rischio e aggiornare i modelli organizzativi affinché tengano conto delle nuove fattispecie delittuose.**

Le novità introdotte dal Decreto non si esauriscono, tuttavia, nell'ampliamento dei reati presupposto. Di particolare rilievo sistemico è infatti il **nuovo impianto sanzionatorio** previsto in caso di commissione dei reati richiamati dal nuovo art. 25-*octies*.2.

Finora le sanzioni pecuniarie previste dal Decreto 231 sono state calcolate utilizzando il sistema per *quote*. In sostanza, il giudice, una volta accertata la responsabilità dell'ente, stabilisce innanzitutto quante quote applicare, potendone individuare un numero compreso tra un minimo di cento e un massimo di mille. Successivamente attribuisce un valore economico a ciascuna quota, valore che può variare da 258 euro fino a 1.549 euro. Di conseguenza, la sanzione finale nel quadro originario del Decreto poteva variare tra 25.800 euro e 1.549.000 euro.

I profili sanzionatori sono stati previsti dal legislatore per garantire una certa elasticità, consentendo al giudice di calibrare l'importo della sanzione in relazione alla concreta capacità economica dell'ente, pur mantenendo un limite massimo contenuto, specie se riguardato in prospettiva comparata.

Il Decreto modifica in modo radicale questo assetto per i nuovi reati, introducendo un sistema basato non sul numero e sul valore delle quote, ma su percentuali da calcolare **direttamente sul fatturato globale dell'ente**. In particolare:

- per le violazioni in materia di **misure restrittive dell'Unione europea** (artt. 275-*bis*, 275-*quater* c.p. e art. 12, comma 1-*bis*, D. Lgs. 286/1998), la sanzione pecuniaria potrà variare **dall'1% al 5% del fatturato globale** dell'esercizio precedente;
- per le violazioni legate ai reati di **assistenza a soggetti destinatari di misure restrittive** (art. 275-*ter* c.p.), invece, la sanzione varierà **dallo 0,5% all'1% del fatturato globale** dell'esercizio precedente.

Per evitare lacune applicative e scoraggiare condotte elusive volte a rendere indeterminabile il fatturato, il Decreto stabilisce importi fissi in caso di impossibilità di accertarne l'ammontare:

- da **3 a 40 milioni** di euro per i reati più gravi;
- da **1 a 8 milioni** di euro per quelli di minore gravità.

L'impianto sanzionatorio così delineato ha un impatto particolarmente significativo: l'ammontare della sanzione risulta parametrato sulla dimensione economica dell'ente con soglie di gran lunga più elevate in pratica di quelle applicabili agli altri reati-presupposto, e con un effetto deterrente potenzialmente molto più incisivo rispetto al sistema tradizionale.

Il quadro è ulteriormente rafforzato dalle **sanzioni interdittive**, che assumono un ruolo di notevole intensità: da due a sei anni quando il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni quando l'autore è un soggetto sottoposto. In caso di reiterazione è previsto un incremento di un terzo delle sanzioni pecuniarie.

La nuova impostazione parametrata al fatturato viene inoltre recepita nella struttura generale del Decreto 231 attraverso una modifica dell'art. 10, che ora prevede un sistema alternativo al meccanismo delle quote. In sintesi, per i reati per i quali la legge rinvia al nuovo sistema, la sanzione pecuniaria è determinata applicando la percentuale stabilita alla base imponibile

CHIOMENTI

rappresentata dal fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente alla commissione del reato o, in alternativa, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione. Solo in caso di impossibilità di accertare tale valore si applicano gli importi fissi stabiliti dalla legge.

De iure condendo, questa impostazione rappresenta un'innovazione di carattere sistemico nell'ambito dell'intero sistema sanzionatorio del Decreto 231, coerente con le tendenze del legislatore europeo.

Non sorprende, in questa prospettiva, che lo stesso criterio sia presente anche nella recente Direttiva (UE) 2024/1203 in materia di delitti ambientali - che sarà ratificata nei prossimi mesi dal legislatore italiano -, confermando come l'orientamento europeo stia progressivamente convergendo verso un modello basato sulla capacità economica dell'ente quale parametro principale nella determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Contatti

Francesco D'Alessandro

Partner – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 02 72157676
francesco.dalessandro@chiomenti.net

Alain Maria Dell'Osso

Partner – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 02 72157673
alain.delosso@chiomenti.net

Stefano Manacorda

Of Counsel – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 06 4662243
stefano.manacorda@chiomenti.net

Ennio Alagia

Managing Associate – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 02 72157828
ennio.alagia@chiomenti.net

Giulia Paletti

Associate – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 06 466221
giulia.paletti@chiomenti.net

Francesco Giorgi

Associate – Chiomenti
White Collar Crime & Investigation
T. +39 02 721571
francesco.giorgi@chiomenti.net
